



CONFINDUSTRIA
PIEMONTE

OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE n. 140

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale

26 giugno 2026

Premessa

Le presenti osservazioni del sistema confindustriale sono formulate con particolare attenzione agli effetti che le modifiche proposte possono produrre sul governo del territorio, sulla semplificazione amministrativa, sugli investimenti produttivi, sulla transizione energetica e sul coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nei procedimenti autorizzativi e pianificatori.

L'analisi si concentra in particolare sulle ricadute applicative delle modifiche normative per il sistema territoriale ed economico piemontese, caratterizzato da una forte compresenza di aree urbane, periurbane, produttive ed infrastrutturali. In tale contesto, **la chiarezza delle competenze, la certezza dei tempi procedurali e l'uniformità interpretativa assumono un rilievo essenziale per garantire l'effettiva realizzabilità degli interventi e la capacità di attrarre investimenti.**

La Legge annuale di riordino rappresenta, infatti, uno strumento rilevante non solo per l'aggiornamento formale della normativa regionale, ma anche per il miglioramento della qualità regolatoria. Per questo motivo, le modifiche proposte devono essere valutate non soltanto in termini di coerenza giuridica, ma anche con riferimento alla loro concreta applicabilità da parte degli enti locali, delle amministrazioni competenti e degli operatori economici interessati.

In particolare, si ritiene necessario evitare che interventi presentati come semplificazioni possano generare, in assenza di adeguati criteri attuativi, nuovi margini di incertezza, duplicazioni procedurali o difformità applicative tra territori contigui, nei quali le decisioni localizzative, infrastrutturali ed energetiche spesso superano i confini del singolo Comune.

L'impostazione adottata mira pertanto a evidenziare, per ciascun articolo esaminato, il contenuto della modifica normativa, le principali ricadute operative e le richieste ritenute utili a garantire maggiore chiarezza, proporzionalità, uniformità interpretativa e coerenza con le esigenze di sviluppo sostenibile, riqualificazione produttiva e transizione energetica del territorio.



OSSERVAZIONE N.1

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Capo I - Governo del territorio

Art. 28 - Modifiche alla legge regionale 45/1989

Rilevato che:

la modifica consiste nella sostituzione del riferimento al d.lgs. 387/2003 con quello al nuovo d.lgs. 190/2024 in materia di energie rinnovabili e incide sulle condizioni di deroga all'obbligo di rimboschimento per opere di pubblica utilità.

Si osserva che:

pur trattandosi di un aggiornamento formale, l'intervento assume rilievo sostanziale perché mantiene invariato il meccanismo compensativo, senza introdurre elementi di flessibilità coerenti con il nuovo quadro energetico. Nei contesti urbani, dove gli interventi si sviluppano prevalentemente su aree già compromesse, l'applicazione rigida di tali obblighi può risultare non proporzionata rispetto all'impatto reale.

Si chiede pertanto che:

in sede applicativa, sia garantita una lettura coerente con le politiche di transizione energetica, evitando che il sistema compensativo diventi un fattore disincentivante per interventi tecnologici e infrastrutturali.

OSSERVAZIONE N.2

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Capo I - Governo del territorio

Art. 29 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 32/2008

Rilevato che:

il nuovo comma 5-bis stabilisce che la proposta della Commissione regionale è trasmessa alla Giunta regionale, che la approva previo espletamento delle procedure pubblicistiche da parte dei comuni interessati.

Si osserva che:

la modifica introduce formalmente un ulteriore passaggio procedimentale, chiarendo il ruolo della Giunta, ma può determinare un allungamento dei tempi, soprattutto in presenza di interventi che coinvolgono più enti locali. Per i contesti urbanistici complessi, la prevedibilità temporale rappresenta un elemento decisivo per la realizzazione degli investimenti.

Si chiede pertanto che:

il nuovo passaggio non si traduca in una duplicazione delle valutazioni, ma si limiti a una validazione formale, mantenendo centralità alle determinazioni tecniche già espresse.

OSSERVAZIONE N.3

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Capo I - Governo del territorio

Articolo 30 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008

Rilevato che:

le modifiche incidono su tre aspetti rilevanti: la sostituzione del criterio dell'“interesse sovracomunale” con quello oggettivo dell'insistenza su più comuni; l'esclusione delle varianti sottosoglia dalla competenza regionale; l'innalzamento della soglia per gli elettrodotti da 15 a 30 kV.

Si osserva che:

tali modifiche riducono l'ambito della competenza regionale e ampliano quello comunale, dove la presenza di più enti contigui rende cruciale l'uniformità interpretativa. La nuova disciplina, pur più chiara sotto il profilo dei criteri, può determinare una diversificazione delle prassi tra Comuni limitrofi, con effetti distorsivi sulle decisioni localizzative delle imprese.

Si richiede pertanto che:

la reinterpretazione dei criteri dimensionali e territoriali sia accompagnata da indirizzi operativi condivisi, per evitare che l'obiettivo di semplificazione produca maggiore incertezza applicativa.

OSSERVAZIONE N.4

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Capo VII - Bonifiche

Art. 45 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 9/2007

Rilevato che:

il sistema confindustriale valuta favorevolmente l'intervento volto a chiarire definitivamente l'assetto delle competenze amministrative in materia di bonifiche, superando le incertezze interpretative e garantendo maggiore certezza agli operatori economici e agli enti coinvolti nei procedimenti.

Si osserva che:

la definizione dell'assetto delle competenze costituisce un presupposto essenziale per assicurare l'efficacia dei procedimenti di bonifica. Tuttavia, affinché il recupero e la riconversione delle aree industriali dismesse possano tradursi in un reale fattore di competitività e di attrazione degli investimenti, è necessario accompagnare tale intervento con ulteriori misure di semplificazione amministrativa, sostegno economico e rigenerazione produttiva.

Si richiede pertanto che:

siano realizzati, attraverso la modifica a adeguamento della normativa di settore, interventi finalizzati a:

- definire un percorso fast track con procedure burocratiche snelle per l'ottenimento, in tempi brevi e certi, dei permessi di costruire in aree brownfield che necessitano di interventi di riuso, rigenerazione e recupero.

- progettare un apparato legislativo adeguato a rendere accessibili e attrattivi questi investimenti, prevedendo incentivi economici, quali sgravi fiscali e contributi diretti da fondi dedicati.
- istituire un fondo finalizzato alla copertura dei costi di bonifica ed eventuale abbattimento degli edifici non più utilizzabili;
- ridurre il contributo di costruzione finalizzato al recupero e al riuso degli immobili dismessi o in dismissione (al fine di agevolare interventi di rigenerazione urbana, di messa in sicurezza e contenimento del consumo del suolo);
- rafforzare il sistema delle premialità urbanistiche prevedendo un ulteriore incremento delle premialità su volumi, altezze o superfici nei casi in cui gli interventi richiedano opere di bonifica, al fine di incentivare il recupero e la rigenerazione delle aree produttive dismesse.
- definire un piano di marketing territoriale per attrarre nuove imprese e sostenere il tessuto produttivo piemontese, attraverso una politica commerciale e promozionale;
- promuovere partenariati tra enti pubblici e privati per garantire finanziamenti e supporto tecnico, un monitoraggio e una valutazione della qualità ambientale post-bonifica (verifica dell'efficacia degli interventi di riconversione)
- al livello più ampio di programmazione di sviluppo economico regionale, è auspicabile che questi interventi siano promossi e sostenuti anche attraverso l'istituzione delle zone di insediamento semplificato, quale strumento per mettere a sistema tutte le semplificazioni normative e procedurali necessarie a rendere questi interventi veloci e attrattivi per il nostro Piemonte.
- sensibilizzare gli enti di controllo (quali Comuni, ARPA, ats/asl e Province) sulla necessità di snellire, semplificare e rendere maggiormente fluido e rapido l'intero iter procedurale ed amministrativo legato ai siti con criticità di tipo ambientale, cercando, in aggiunta, di esprimere pareri e prendere decisioni in tempi rapidi e comunque in linea con quanto previsto dalla normativa vigente al fine di non dilungare ulteriormente i tempi con conseguente spreco sia di costi sia di energie delle risorse tecnico-professionali. Questo vale soprattutto nei Comuni medi, il cui territorio potrebbe ben accogliere nuove iniziative di investimento.
- aggiornare il quadro dei siti disponibili sul territorio regionale "dismessi" per nuovi insediamenti, per definire le azioni di intervento e di supporto; in questo contesto sarebbe importante prediligere ed incentivare la scelta e l'applicazione di interventi di messa in sicurezza operativa permanente in modo da rendere fruibile fin da subito il sito oggetto di procedimento ambientale, anche con il supporto di un monitoraggio per i rischi sanitari, senza dover necessariamente attendere la realizzazione di una bonifica che comporterebbe tempi di approvazione più lunghi e l'investimento di costi maggiori con il conseguente scaturire di diverse problematiche connesse (per es. carenza di strutture tecniche capaci di mettere in opera attività così complesse e mancanza di finanziamenti per l'avvio di tali risanamenti).

Si condivide, inoltre, il ruolo della Regione di rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico-amministrativo agli enti locali. In tale prospettiva, si ritiene opportuno estendere tale funzione di accompagnamento anche alla capacità progettuale dei Comuni, soprattutto di quelli di minori dimensioni, attraverso un'equipe di professionisti dedicati al supporto alla predisposizione della documentazione necessaria per la realizzazione e messa a terra dei progetti europei per lo sviluppo e la crescita dei territori (vedi ad es. i casi dei Comuni di Ostana e Salerno).



OSSERVAZIONE N.5

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI E ENTI LOCALI

Art. 48 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 11/2012

Rilevato che:

la modifica conferma la definizione dei comuni montani, collinari e di pianura, mantenendo il riferimento al sistema regionale ma prevedendo contestualmente il coordinamento con quello statale.

Si osserva che:

la coesistenza di due livelli di classificazione con finalità diverse, pur comprensibile, introduce un potenziale elemento di incertezza per gli operatori economici, in particolare in quei territori caratterizzati da forte eterogeneità territoriale. Le imprese potrebbero trovarsi in condizioni differenziate nell'accesso a incentivi e strumenti di sostegno.

Si richiede pertanto che:

il coordinamento tra classificazioni sia chiarito in modo esplicito, soprattutto con riferimento agli effetti sulle politiche di sviluppo economico.

OSSERVAZIONE N.6

TITOLO IX - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 51 - Modifiche alla legge regionale 19/1999

Rilevato che:

la modifica consiste nella soppressione del riferimento alle variazioni essenziali residuali, ormai non più presente nella normativa statale.

Si osserva che:

si tratta di un intervento di coordinamento normativo che elimina un potenziale elemento di ambiguità interpretativa e conferma positivamente l'allineamento alla normativa sovraordinata.

Si richiede pertanto che:

sia assicurato un aggiornamento tempestivo e coerente delle norme regionali, al fine di garantire maggiore certezza del diritto per gli operatori.

OSSERVAZIONE N. 7

TITOLO IX - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 16/2018

Rilevato che:

la modifica introduce un ampliamento significativo della soglia di incremento consentito per gli insediamenti produttivi, portandola fino al 30%.

Si osserva che:

tale intervento è rilevante per il sistema industriale piemontese; tuttavia, la formulazione non chiarisce il rapporto con gli strumenti urbanistici comunali, lasciando spazio a possibili interpretazioni restrittive a livello locale.

Si chiede pertanto che:

la disposizione sia interpretata e applicata in modo uniforme sui territori, evitando che vincoli locali possano vanificare l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche.

OSSERVAZIONE N. 8

TITOLO IX - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 55 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2026

Rilevato che:

la modifica interviene sul procedimento per adeguarlo al quadro normativo vigente in materia di conferenza di servizi.

Si osserva che:

si tratta di un intervento tecnico, ma con impatti concreti sull'operatività delle imprese. In assenza di un'esplicitazione del coordinamento tra i diversi procedimenti coinvolti, permangono rischi di sovrapposizione e duplicazione, in particolare in caso di interventi più complessi che coinvolgono frequentemente più titoli autorizzativi.

Si chiede pertanto che:

l'adeguamento non si limiti al piano formale, ma garantisca una reale semplificazione dei flussi procedurali e un coordinamento effettivo tra i titoli autorizzativi coinvolti.

Conclusioni

Nel complesso, le disposizioni esaminate perseguono obiettivi condivisibili di aggiornamento, coordinamento e semplificazione del quadro normativo regionale. Tali finalità risultano particolarmente importanti in una fase in cui i territori sono chiamati a gestire trasformazioni complesse legate alla transizione energetica, alla riqualificazione del patrimonio produttivo esistente, alla modernizzazione delle infrastrutture e alla necessità di rendere più efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione e operatori economici.

Affinché tali obiettivi possano produrre effetti concreti, **è indispensabile che le modifiche normative siano accompagnate da criteri applicativi chiari, da indirizzi operativi condivisi e da un coordinamento effettivo tra Regione, enti locali e amministrazioni coinvolte nei diversi procedimenti.** La sola modifica del dato normativo, se non sostenuta da strumenti attuativi adeguati, rischia infatti di non incidere in modo significativo sui tempi, sulla prevedibilità e sulla qualità delle decisioni amministrative.

Le osservazioni formulate evidenziano in particolare l'esigenza di evitare duplicazioni procedurali, garantire uniformità interpretativa tra Comuni limitrofi, chiarire il rapporto tra competenze regionali e comunali, assicurare proporzionalità negli obblighi compensativi e

valorizzare gli interventi di riqualificazione, ammodernamento produttivo e sviluppo delle energie rinnovabili.

Una particolare attenzione dovrebbe essere posta alla dimensione sovralocale dei fenomeni regolati. Molti degli interventi richiamati, infatti, producono effetti che non si esauriscono entro il perimetro amministrativo del singolo Comune, ma interessano sistemi territoriali più ampi, filiere produttive, reti infrastrutturali e processi di trasformazione urbana e industriale. Per questo motivo, risulta opportuno promuovere soluzioni che favoriscano il coordinamento sovracomunale e riducano il rischio di prassi divergenti.

Si ritiene inoltre necessario che la semplificazione amministrativa sia intesa non solo come riduzione formale dei passaggi procedurali, ma come effettiva capacità di rendere i procedimenti più comprensibili, coordinati e prevedibili. Ciò implica la definizione di tempi certi, responsabilità chiaramente individuate e modalità di raccordo tra i diversi titoli autorizzativi, soprattutto nei casi in cui gli interventi coinvolgano profili urbanistici, ambientali, energetici e produttivi.

In conclusione, si chiede che le osservazioni formulate siano considerate ai fini del perfezionamento del testo normativo e, ove necessario, della successiva predisposizione di linee guida, indirizzi applicativi o strumenti di coordinamento capaci di garantire certezza interpretativa, semplificazione effettiva e sostegno allo sviluppo equilibrato e competitivo del territorio regionale.